

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali ..	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	116
5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato .....	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	118
5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale .....	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	120

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

##### La seduta comincia alle 14.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la risposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

**5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali.**

Antonino FOTI (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è primo firmatario, chie-

dendo se il Governo voglia portare avanti l'idea della riforma degli enti previdenziali, caldeggiata dal Governo precedente o, se al contrario, intenda procedere alla nomina dei nuovi organismi amministrativi degli enti stessi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino FOTI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del sottosegretario.

**5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt.**

Davide CAPARINI (LNP) illustra la sua interrogazione, evidenziando come la procedura di infrazione avviata e conclusa dall'Unione europea abbia messo in discussione una decisione presa dal precedente Governo a salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento aziendale richiamato dall'interrogazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CAPARINI (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario e conclude precisando la disponibilità sua e del gruppo della Lega Nord Padania ad assumere ogni iniziativa parlamentare a sostegno dell'azione di Governo.

**5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato.**

Teresio DELFINO (UdC) illustra la sua interrogazione, sottolineando, come in concomitanza con il periodo di massimo lavoro per la raccolta di prodotti ortofrutticoli e viticoli, sia necessario rispondere alla richiesta proveniente dalle aziende

agricole di attuazione concreta dei flussi di manodopera straniera. Chiede infine che si provveda contestualmente al riesame e all'accoglimento delle domande, già presentate nel 2007, volte alla riconversione a tempo determinato o indeterminato dei contratti stipulati con quei lavoratori stranieri che abbiano tenuto comportamenti lavorativi e sociali incensurati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando una sollecita azione del Governo tesa a superare quelle lungaggini procedurali che potrebbero determinare un minor afflusso di manodopera straniera a danno delle imprese agricole.

**5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale.**

Cesare DAMIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare le risorse finanziarie predisposte per l'ISFOL da una norma della legge finanziaria 2008, che l'attuale Governo ha abrogato. Chiede inoltre al Governo se intenda dar seguito alle procedure di stabilizzazione di quei lavoratori precari, assunti con procedure concorsuali selettive presso il suddetto istituto di formazione con contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno 2008.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Inoltre, dopo aver dichiarato la disponibilità dell'attuale Governo a ripristinare il precedente stanziamento al fine di consentire il graduale completamento del processo di stabilizzazione del personale, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, auspica una riflessione più generale sul

ruolo dell'ISFOL, ente di ricerca molto importante per il Ministero del lavoro al fine della predisposizione di valide politiche per l'occupazione. Si sofferma infine sulla necessità di rivederne la pianta organica dell'Istituto.

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario. Pur concordando con la necessità evidenziata dal sottosegretario di affrontare una discussione più ampia sulla funzione dell'ISFOL, ribadisce che la stabilizzazione del personale impiegato presso l'istituto trattato nell'interrogazione richiede un intervento urgente e prioritario da parte dell'attuale Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.**

**C. 1145 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BALDELLI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento, evidenziando in particolare che esso affida alla Protezione civile nazionale il compito di coordinare l'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; per tale ragione il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e in deroga alle disposizioni della legge n. 215 del 2004, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti afferenti alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea il contenuto dell'articolo 15, commi 1 e 2, e dell'articolo 16.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle spese di parte corrente previste dal successivo articolo 17, quali la proroga – non oltre il 31 dicembre 2009 – dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni [lettera a)], la stipula di contratti di diritto privato della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private [lettera b)].

Il comma 2 stabilisce inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto-legge in esame (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco).

L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile. Il comma 1 riguarda il personale non dirigenziale e l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.

In particolare: la lettera *a*) autorizza – per il personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica – l'immissione in ruolo nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva; la lettera *b*), novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 90/2005 autorizza la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo; in precedenza, la percentuale coperta tramite concorso riservato era del 40 per cento. Ai fini della procedura saranno valutate unicamente le esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il Dipartimento, mentre la disciplina previgente prevedeva una serie di condizioni, tra cui il diploma di laurea e la certificazione dell'esperienza maturata. Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia sono ricoperti tramite concorso pubblico (in base alla precedente formulazione la quota da coprire tramite concorso pubblico è del 40 per cento). Viene così eliminata la possibilità di coprire il 20 per cento dei posti tramite corso-concorso selettivo di formazione, riservato anch'esso al personale del Dipartimento, ma destinato ad integrare i ruoli speciali tecnico-amministrativi. Viene, inoltre, soppressa la clausola che pone l'obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.

Osserva poi che, ai sensi del comma 2, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia (*ex* articolo 9-ter del decreto legislativo 303/1999) proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici. Inoltre, è prevista l'autorizzazione ad inquadrare nel

medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati – ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 – ad esperti esterni all'amministrazione. Per l'immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.

Conclude precisando che il comma 3 dell'articolo 16 reca le norme di copertura degli oneri derivanti dall'articolo medesimo.

Gaetano PORCINO (IdV) osserva che alcune disposizioni del decreto-legge in esame presentano alcuni profili di criticità, su cui chiede chiarimenti. In particolare segnala la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 16 che prevede l'autorizzazione al Dipartimento per la protezione civile ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.

Alessia Maria MOSCA (PD) auspica che si apra un ampio dibattito sul provvedimento in esame, che presenta aspetti problematici relativamente ai profili di competenza della Commissione, su cui si riserva di intervenire nelle prossime sedute.

Davide CAPARINI (LNP) osserva che, ove nel corso del dibattito dovessero emergere rilievi sul contenuto del provvedimento, il relatore potrà tenerne conto in sede di formulazione della proposta di parere.

Simone BALDELLI (PdL), *relatore*, prende atto delle perplessità preannunciate da alcuni esponenti dell'opposizione, su cui auspica che il Governo fornisca i chiarimenti necessari.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dopo aver precisato che la discussione sul provvedimento in titolo potrà proseguire nella giornata di domani e nella settimana prossima, in modo da consentire un adeguato approfondimento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.**

**C. 1185 Governo.**

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento che intende promuovere interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro (esenzione ICI prima casa, misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, rinegoziazione mutui per la prima casa).

Con riferimento all'articolo 2, afferente agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che esso interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente disponendo: l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato per alcune forme di remunerazione in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato (commi 1-5); l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione attualmente escluse dalla determinazione della base imponibile fiscale (comma 6).

In particolare, i commi da 1 a 5 introducono, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato che presenta precise caratteristiche. In primo luogo, il regime agevolato è disposto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore

a 30.000 euro. Tale regime si sostanzia nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria, al fine di tutelare quei contribuenti che applicando il regime ordinario sarebbero soggetti ad un'imposta netta pari a zero. È richiesta in tal caso una rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il regime agevolato ha poi ad oggetto le remunerazioni: da prestazioni di lavoro straordinario effettuate ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, all'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, per il cui compenso – a norma dell'articolo 5, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 66/2003 – devono essere computati la retribuzione ordinaria e le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro; da prestazioni di lavoro supplementare, ovvero da prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, intendendosi supplementare l'orario settimanale prestato oltre l'orario contrattuale, qualora i contratti collettivi abbiano stabilito un orario inferiore alle 40 ore settimanali, e il limite legale delle 40 ore settimanali; connesse a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività.

Il regime agevolato introdotto ha natura transitoria in quanto si applica alle «somme erogate» nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008: sembrerebbe così disporsi l'applicazione di un criterio di cassa (erogazione delle remunerazioni) in luogo di quello di competenza (momento in cui è maturato il

diritto alla remunerazione). La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di 3.000 euro lordi. Ai fini della determinazione del corrispondente valore in termini netti, sarà pertanto necessario decurtare dai predetti 3.000 euro sia i contributi previdenziali a carico del lavoratore, sia le imposte dirette.

Aggiunge che i redditi soggetti a tassazione separata « non concorrono ai fini fiscali », determinando pertanto un ulteriore beneficio fiscale in favore del contribuente. Si tratta, in particolare, della misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente la cui misura, stabilita dall'articolo 13 del TUIR, aumenta in corrispondenza di redditi complessivi più bassi. Analogamente, in favore dei contribuenti che dichiarano familiari a carico, la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della corrispondente detrazione fiscale.

Dopo aver precisato che i redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetta ISEE), rileva che tali redditi sono computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. In proposito la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che « la disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'esclusione dei redditi in esame nel limite di 3.000 euro non opera ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali ». Il regime agevolato non comporta variazioni ai fini pensionistici e, pertanto, le remunerazioni soggette a tassazione separata rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.

In merito alle modalità applicative, precisa che il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Egli, pertanto, in assenza di una esplicita opzione da parte del lavoratore per l'applicazione della tassazione ordinaria, determinerà l'imposta sostitutiva sulle remunerazioni oggetto di agevolazioni nonché le imposte ordinarie

(IRPEF e relative addizionali) sulle restanti remunerazioni corrisposte. Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia diverso dal datore di lavoro del 2007, ovvero in assenza di reddito da lavoro dipendente nel 2007, il lavoratore è tenuto a rilasciare apposita certificazione al sostituto d'imposta nella quale comunica l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.

Il comma 4 rinvia alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione nonché di contenzioso e applicazione delle sanzioni.

In merito all'ambito di applicazione, il comma 5 precisa che, in via sperimentale, sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, al fine di valutare la possibilità di estendere l'agevolazione anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, è prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina che sarà effettuata – trenta giorni prima del termine della sperimentazione (ossia il 1° dicembre 2008) – dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali insieme alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

L'eventuale estensione è in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le quali rientrano le Agenzie fiscali.

Rileva poi che il comma 6 dell'articolo 2, sopprimendo la lettera *b*) dell'articolo

51, comma 2 del TUIR, reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, ed ha carattere permanente. Infatti, il comma 2 del citato articolo 51 individua le voci retributive che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. Sopprimendo la lettera *b*) divengono imponibili ai fini IRPEF: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge n. 108 del 1996, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge n. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/1992. In mancanza di una diversa decorrenza la disposizione si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Nello svolgere alcune considerazioni conclusive, si sofferma sugli oneri del provvedimento quantificati dalla relazione tecnica in -649 milioni nel 2008, -401,5 nel 2009 e +37 nel 2010: precisa che si tratta di cifre provenienti dalla somma algebrica tra il minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 1-5 e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6 che ha allargato la base imponibile. In risposta ad alcune critiche avanzate nei confronti del provvedimento nell'ambito del dibattito nel Paese, ricorda che il provvedimento in esame dà attuazione ad un importante punto del programma del Governo, che contempera l'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende. A tale riguardo, sottolinea che un intervento orizzontale sulle aliquote non avrebbe determinato gli stessi effetti.

Per quanto riguarda l'esclusione del lavoro pubblico dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, precisa che il provvedimento in oggetto prevede comunque una procedura sulla base della quale i Mini-

steri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico. Tra i motivi che hanno portato a tale esclusione cita poi la natura sperimentale della normativa, che richiede pertanto un'attenta valutazione per una sua più completa applicazione, la limitatezza delle risorse disponibili e l'esigenza di attendere quella riforma più complessiva della pubblica amministrazione già annunciata dal Ministro Brunetta. In conclusione, rispetto ai rilievi di costituzionalità sollevati sul provvedimento proprio in ordine alla questione dell'esclusione del pubblico impiego, ricorda come in passato sia il Governo sia il Parlamento abbiano previsto trattamenti diversi per i lavoratori pubblici, e cita, a tale proposito, il superincentivo di cui alla legge n. 243/2004 per il rinvio del pensionamento di anzianità, la possibilità di usufruire del TFR per convertirlo in una forma di previdenza obbligatoria e il trattamento al 3 per cento della retribuzione concordata a livello decentrato.

Conclude auspicando che, compatibilmente con le risorse disponibili, si possano tenere in considerazione nella disposizione di cui all'articolo 2 le particolari condizioni delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità di rispettare i tempi e i modi di svolgimento dell'esame in sede conclusiva, che prevede la presentazione di una proposta di parere al termine di un dibattito. Auspica quindi un confronto ampio e costruttivo sulla tematica oggetto del provvedimento all'attenzione della Commissione nel rispetto dei ruoli di maggioranza ed opposizione.

Davide CAPARINI (LNP) tiene a precisare che il relatore in sede consultiva ha la facoltà di preannunciare una determinata proposta di parere che può rappresentare una base di discussione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, precisa che il provvedimento in esame sarà all'attenzione della Commissione anche nelle prossime settimane, in modo da consentire l'adeguato approfondimento necessario anche ai fini della predisposizione della

proposta di parere da parte del relatore. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Foti chiede, con il presente atto ispettivo, quale sia l'intendimento del Governo in merito al processo di riorganizzazione degli enti previdenziali di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 luglio su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

In proposito appare opportuno ricordare che la citata legge prevede disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza con l'intento di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere

i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. In particolare viene prevista la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie ed a conseguire risparmi di spesa, anche attraverso gestioni unitarie.

Il Governo condivide, pienamente l'esigenza di addivenire ad una razionalizzazione con riflessi importanti sotto il profilo del contenimento delle spese, ed in questo senso si adopererà per verificare modi e tempi per procedere.

Nei tempi brevi saranno effettuate le nomine in relazione alle scadenze previste dagli attuali organi di amministrazione degli enti interessati.

## ALLEGATO 2

**5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla vicenda occupazionale dei lavoratori dipendenti della Brandt-Italia, ex Ocean, rappresento all'Onorevole interrogante quanto segue.

La società Ocean, cui facevano capo due rami d'azienda (« apparecchiature per il freddo » – stabilimento di Verolanuova (Brescia) e « apparecchiature per il lavaggio » – stabilimento di La Spezia) è stata posta in amministrazione straordinaria nel giugno del 2002.

Con decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante « Disposizioni urgenti in materia di occupazione », convertito dalla legge n. 81 del 2003, veniva riconosciuta, allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale in cui versavano le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, la facoltà per il Ministero che rappresento di concedere sgravi contributivi ai datori di lavoro, acquirenti di imprese sottoposte a tali procedure, con un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità e a condizione che si trattasse di trasferimenti previsti da specifici contratti collettivi stipulati entro un determinato periodo temporale (30 aprile 2003).

Nel marzo del 2003, la procedura ha formalizzato la vendita del complesso aziendale con il gruppo israeliano Elco-Brandt che ha potuto beneficiare degli sgravi contributivi di cui al citato decreto.

La Commissione Europea, cui è stata notificata la disposizione sopra indicata, con Decisione 30 marzo 2004, ha ritenuto la misura introdotta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, con

l'obbligo per l'Italia di provvedere all'immediato recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi.

Sulla vicenda in argomento si sono tenuti diversi incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'intento di favorire un accordo tra la procedura di amministrazione straordinaria e la società acquirente teso alla definizione del contenzioso pendente nonché alla valutazione della situazione occupazionale dell'impresa in parola.

Per quanto riguarda poi più specificamente gli ammortizzatori sociali attivati dal Ministero del lavoro negli ultimi anni, si fa presente quanto segue.

A favore dell'azienda, attraverso successivi decreti della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, a far data dal 2 maggio del 2005 e per un totale di 36 mesi, è stato concesso il trattamento di integrazione salariale, a seguito di stipula di appositi contratti di solidarietà, che, ai sensi della legge n. 863/1984, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

Si specifica, inoltre, che la normativa in materia di integrazione salariale prevede, in linea generale, che i relativi trattamenti, per ciascuna unità produttiva, non possano avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio (articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1993). Tale limite massimo di fruizione del trattamento integrativo può però essere superato a seguito di stipula di

contratto di solidarietà « qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità » (articolo 7 del decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002).

Pertanto, considerando anche la disposizione secondo la quale le aziende con unità produttive situate al Nord non possono usufruire di un periodo continuativo di integrazione salariale per contratti di solidarietà superiore ai 48 mesi (articolo 7 della legge n. 48/1998), la società Brandt-Italia può richiedere di usufruire, entro l'11 agosto 2010, di ulteriori 12 mesi, purché la deroga ai limiti temporali sopraindicati sia finalizzata al « mantenimento in azienda di almeno il 50 per cento delle eccedenze dichiarate nel contratto di

solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità » (articolo 7, ultimo capoverso, decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002).

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, ritengo opportuno far presente che sono in corso presso la Regione Lombardia diversi incontri volti a valutare la possibilità di concedere all'impresa in parola un ulteriore periodo di CIGS, eventualmente in deroga.

In conclusione sono in grado di rassicurare l'onorevole interrogante circa l'attenzione con la quale l'Esecutivo segue la vicenda che vede interessati i lavoratori di Verolanuova al fine di trovare le soluzioni più adeguate a garantire la stabilità del posto di lavoro.

## ALLEGATO 3

**5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Delfino passo ad illustrare quanto comunicato in merito dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione che rappresento.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2007, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero, per l'anno 2007, ha autorizzato l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali da impiegare nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero.

Le associazioni di categoria delle imprese operanti nei predetti settori, sulla base di disposizioni regolamentari, hanno potuto presentare, in via informatica, agli sportelli unici per l'immigrazione, richieste di assunzione cumulative per conto dei loro iscritti.

Le richieste di assunzione da parte dei datori di lavoro sono state effettuate tramite spedizione postale da inoltrare al Ministero dell'interno (che ha effettuato il *data entry* nel sistema telematico degli sportelli unici per l'immigrazione).

Le domande di assunzione complessivamente trasmesse agli sportelli unici per l'immigrazione, nell'anno 2007, sono state circa 83.000, a cui corrispondono circa 46.000 nulla osta al lavoro.

Occorre, infatti, considerare anche il notevole numero dei procedimenti chiusi senza rilascio del nulla osta al lavoro a causa dei pareri negativi rilasciati dalla questura o dalla direzione provinciale del

lavoro sulla base delle verifiche rispettivamente effettuate in ordine ad eventuali elementi ostativi di natura penale nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero; alla capacità economica dell'impresa, alle condizioni contrattuali ed alla sussistenza di quota.

Per quanto concerne le quote d'ingresso per lavoro stagionale relative all'anno 2008, è stata complessivamente autorizzata una quota d'ingresso di 80.000 unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2007. Le relative procedure applicative sono state stabilite con circolare del Ministero dell'interno n. 263 del 18 gennaio 2008, in cui si prevede la presentazione delle domande di assunzione agli sportelli unici per l'immigrazione esclusivamente con modalità informatiche, mentre l'Amministrazione che rappresento ha provveduto a ripartire le quote a livello territoriale con circolare ministeriale n. 2 del 18 gennaio 2008.

Si precisa, comunque, che le domande di nulla osta stagionale pervenute al sistema, dal 1° febbraio 2008 ad oggi, sono circa 49.000 e che per tutte è stato dato avvio all'*iter* procedurale per la verifica dei presupposti.

Risultano inoltre già rilasciati circa 12.000 nulla osta, rispetto ai quali le competenti rappresentanze diplomatiche hanno emanato 3.200 visti di ingresso, mentre sono 1.034 gli stranieri che si sono già presentati agli Sportelli Unici per la firma del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione svolge un'attività di raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte e cura i procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta al lavoro e del nulla osta al ricongiungimento familiare, con la successiva consegna dei corrispondenti permessi di soggiorno; riceve, inoltre, le richieste da parte di coloro che intendono assumere un lavoratore straniero ed effettua le verifiche preliminari di regolarità formale e completezza delle istanze per poi inoltrarle agli uffici incaricati di verificare l'esistenza di eventuali elementi ostativi e di valutare contenuti economici e disponibilità di quote.

L'attività istruttoria è svolta dalle Questure e dalle Direzioni provinciali del lavoro, mentre la conclusione dei procedimenti (rilascio del nulla osta al lavoro oppure rigetto dell'istanza di assunzione) avviene con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per l'immigrazione.

Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti necessari al rilascio del nulla osta e per attivare le necessarie sinergie tra sportelli unici per l'immigrazione e soggetti esterni all'amministrazione interessati ai procedimenti riguardanti l'ingresso di lavoratori stranieri, il Ministero dell'interno ed il Ministero che rappresentano hanno sottoscritto distinti Protocolli d'intesa con i principali attori sociali volti a definire le attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro in merito alle istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.

In considerazione dell'informatizzazione integrale dei procedimenti e dell'adozione di una modalità esclusiva di presentazione delle istanze, tali collaborazioni prevedono l'accesso al sistema informatico dello sportello unico per l'immigrazione con possibilità di inserire richie-

ste di assunzione di lavoratori stranieri, così come di ottenere notizie sullo stato delle pratiche in lavorazione presso gli sportelli unici per l'immigrazione.

Per quanto concerne le conversioni dei permessi di soggiorno, si fa presente che nel decreto del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007, recante « Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007 » al fine di corrispondere alle esigenze manifestate dai datori di lavoro (per la prima volta), sono state inserite n. 1.500 quote riservate alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale. In base ai dati resi disponibili dal Ministero dell'interno, risulta che le istanze di conversione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione sono state 1.119.

Si precisa che la possibilità di convertire il titolo di soggiorno riguarda coloro che si trovano al termine del secondo anno consecutivo di presenza per lavoro stagionale, qualora dispongano dell'offerta di un contratto per lavoro non stagionale.

In conclusione, vorrei evidenziare la disponibilità manifestata dal Ministero dell'interno a prendere in considerazione, attraverso il Gruppo Tecnico di lavoro operante presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 2-bis del Testo Unico sull'immigrazione, la rappresentata esigenza di ampliamento delle quote riservate alle conversioni del permesso di soggiorno, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle diverse Amministrazioni rappresentate all'interno del precitato organismo, nonché dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente rappresentative nel campo dell'immigrazione.

## ALLEGATO 4

**5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Damiano, nell'atto che passo a discutere, sollecita l'attenzione sul sistema della formazione professionale, manifestando preoccupazione in merito alla prevista soppressione degli stanziamenti da destinare all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

In via preliminare, posso affermare che il Governo è ben consapevole della valenza sempre maggiore che la formazione va assumendo nel mondo produttivo, e quindi dell'attività di rilievo svolta dall'Isfol, alla luce dei fabbisogni formativi espressi dalle aziende e delle esigenze dei lavoratori di

acquisire competenze e di mantenersi aggiornati in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro.

Sono, quindi, in grado di rassicurare l'onorevole interrogante sulle questioni sollecitate in quanto l'Esecutivo intende ripristinare il precedente stanziamento al fine di consentire il graduale completamento del processo di stabilizzazione del personale, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007).

Resta ferma la continuità del servizio, nelle more dell'inserimento nei ruoli, del personale interessato dal processo di stabilizzazione medesimo.